



Università
degli Studi di
Messina

**REGOLAMENTO TIPO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA AD
ACCESSO RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
MEDICINA E CHIRURGIA**

(emanato con D.R. n. 2994 del 30.12.2020)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 2 - Organi della Scuola di Specializzazione

Art. 3 - Direttore della Scuola di Specializzazione: nomina

Art. 4 - Direttore della Scuola di Specializzazione: competenze ed attribuzioni

Art. 5 – Consiglio della Scuola di Specializzazione: composizione – competenze e funzioni

Art. 6 – Suole di Specializzazione: attivazione, disattivazione, ordinamenti didattici

Art. 7 - Norma di rinvio

CAPO II - AMMISSIONE, ISCRIZIONE E ALTRI EVENTI DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 8 – Ammissione alle Scuole di Specializzazione

Art. 9 - Immatricolazione e iscrizione - incompatibilità ed attività compatibili

Art. 10 – Contratto di formazione specialistica

Art. 11 – Anno di corso e durata

Art. 12 – Frequenza

Art. 13 – Formazione all'interno della rete formativa

Art. 14 – Formazione fuori rete formativa

Art. 15 - Trasferimento da altro Ateneo

Art. 16 – Trasferimento ad altro Ateneo

Art. 17 – Sospensione della carriera

Art. 18 - Rinuncia agli studi

Art. 19 – Esame di profitto

Art. 20 – Esame di diploma

Art. 21 – Certificazioni e titoli

Art. 22 – Tasse e contributi

Art. 23 – Assicurazione

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica e si applica alle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Messina abilitate alla formazione di specialisti in ambito sanitario nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi, il cui titolo ha valenza comunitaria.
2. L'elenco delle Scuole di Specializzazione è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con quello del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D. Lgs. N. 368/99.
3. Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, in conformità al DM 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del D. Lgs. 368/99, la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica, di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo e del D.I. MIUR - Ministero della Salute 13 giugno 2017 n. 402.
5. Per i fini di cui al citato art. 43 del D. Lgs 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, nell'Ateneo può essere istituita e attivata una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.
6. Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni singola Scuola di Specializzazione è definita nell'ordinamento didattico specifico della Scuola, ai sensi del decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.
7. Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole disciplinano inoltre gli specifici standard formativi ai sensi del D.I. MIUR - Ministero della Salute 13 giugno 2017 n.402 e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia.
8. I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell'Ateneo.

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 2 - Organi della Scuola di Specializzazione

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto dell'Università degli Studi di Messina sono organi della Scuola di Specializzazione il Consiglio della Scuola ed il Direttore della Scuola.

Art. 3 - Direttore della Scuola di Specializzazione: nomina

1. Il Direttore viene eletto dai membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione, ivi compresi i rappresentanti degli specializzandi.
2. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano della Scuola di Specializzazione almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Il Decano è il professore ordinario appartenente al Consiglio della Scuola di Specializzazione con la maggiore anzianità del ruolo degli ordinari. In caso di sua assenza o impedimento, il Decano è il professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo o in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età. Qualora nel Consiglio della Scuola non sia presente un professore ordinario, il Decano è il professore associato con maggiore anzianità nel ruolo degli associati.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari della Scuola di Specializzazione. In caso di motivato impedimento di tutti i professori ordinari della Scuola possono essere eletti i professori associati. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che

assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Non sono eleggibili i docenti che si trovino nelle condizioni specificate dall'art. 54, comma 1, dello Statuto d'Ateneo. Ai fini dell'elettorato passivo del Direttore della Scuola di Specializzazione, operano le cause di esclusione e le incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. L'eletto deve appartenere al settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eletto potrà appartenere ad uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

5. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della Scuola. Il personale delle strutture convenzionate con la scuola concorre all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti.

6. Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo tutti i professori sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi.

7. I professori in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità hanno diritto al solo elettorato attivo.

8. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora sia stata partecipata la maggioranza degli aventi diritto al voto e si svolgerà con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche costituiscono voti validi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo, a parità di anzianità di ruolo prevale il candidato di maggiore anzianità anagrafica. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura sono nulli.

9. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

10. Nel caso in cui il Direttore della Scuola di Specializzazione cessi dal servizio e nel caso di cessazione anticipata dal mandato, il decano indice tempestivamente le elezioni e svolge altresì le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore della Scuola di Specializzazione. Il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo.

Art. 4 - Direttore della Scuola di Specializzazione: competenze ed attribuzioni

1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è componente e presidente del Consiglio della Scuola.

2. Il Direttore della Scuola di Specializzazione:

- convoca il Consiglio della Scuola di Specializzazione;
- cura ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni consiliari;
- svolge le funzioni a lui delegate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
- vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
- esercita tutte le competenze a lui attribuite da accordi, norme e regolamenti;
- nei casi di indifferibilità ed urgenza può adottare atti di competenza del Consiglio della Scuola di Specializzazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione medesima.

Art. 5 – Consiglio della Scuola di Specializzazione: composizione – competenze e funzioni

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto dai docenti dell'Ateneo e dal personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale ed operante nelle strutture sanitarie della rete formativa o strutture assimilabili del territorio, nonché da professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al servizio sanitario nazionale ma comunque convenzionate con la scuola, nonché da tre rappresentanti degli specializzandi. Il personale delle strutture convenzionate con la scuola, cui è conferito l'incarico di docenza e pertanto il titolo di professore a contratto, concorre ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola in misura pari al 30% dei votanti.
2. I rappresentanti degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione sono eletti in numero di tre, il loro mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta e sono nominati con decreto del Rettore. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola di Specializzazione con proprio decreto (ovvero dal Decano nell'ipotesi di mancanza del Direttore) almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.
4. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora sia stata partecipata da un terzo degli aventi diritto (art. 14, comma 1, D.P.R. del 10 marzo 1962 n. 162 ed art. 99 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382) e si svolgerà con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura sono nulli.
5. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza delle preferenze espresse dai votanti. In caso di parità, è eletto il candidato più giovane per anno di iscrizione alla Scuola, in ulteriore caso di parità prevale il candidato di minore anzianità anagrafica.
6. Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale d'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati. La Commissione decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.
7. Qualora un rappresentante consegua il diploma di specializzazione prima del termine del mandato, ovvero in qualunque altra ipotesi di cessazione anticipata dal mandato - fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 54, comma 5 dello Statuto d'Ateneo - il Direttore della scuola indice le elezioni per il rinnovo dell'organo. Il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo.
8. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione svolge le seguenti funzioni:
 - funzioni deliberative in relazione alla carriera ed al percorso formativo dello specializzando, nonché nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola;
 - funzioni propositive e consultive nei confronti del Dipartimento di riferimento, in materia di progettazione e programmazione didattica.
9. In particolare il Consiglio della Scuola di Specializzazione:
 - delibera lo Statuto ed il Regolamento interno della Scuola;
 - formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e delle attività professionalizzanti, avuto riguardo alle necessità di rotazione degli specializzandi nell'ambito di strutture del SSD di riferimento della Scuola di Specializzazione e dando priorità ai percorsi della rete formativa di riferimento;
 - autorizza lo svolgimento di attività formative in strutture pubbliche o private extra-rete formativa accreditate al servizio sanitario nazionale, subordinatamente alla accertata sussistenza, presso le predette strutture, di adeguati standard organizzativi, strutturali e tecnologici, nonché di specifiche competenze professionali;

- propone convenzioni secondo la normativa vigente, la cui approvazione rimane tuttavia di pertinenza del Consiglio di Dipartimento;
- nomina i Tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell'approfondimento del singolo specializzando;
- rilascia il nulla osta in ordine alle richieste di trasferimento, sia in entrata che in uscita, degli specializzandi.
- svolge tutte le funzioni eventualmente delegate dal Dipartimento di riferimento.

10. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione si riunisce almeno due volte l'anno. Per il quorum strutturale e funzionale si rinvia alle vigenti disposizioni statutarie in materia.

11. Le riunioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione potranno tenersi anche in forma telematica.

Art. 6 – Suole di Specializzazione: attivazione, disattivazione, ordinamenti didattici

1. Il Dipartimento di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, può proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione delle Scuole di Specializzazione, nonché la modifica dei rispettivi Ordinamenti e Regolamenti Didattici.

2. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di norme dell'Unione europea e dovrà avere come obiettivo primario quello di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Le proposte dovranno essere trasmesse ai competenti Organi dell'Università, corredate da una relazione tecnica di sostenibilità che tenga conto anche dei servizi offerti agli studenti.

3. L'istituzione, l'attivazione e la soppressione delle Scuole di Specializzazione hanno luogo con decreto Rettorale a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimento cui afferiscono, acquisito il parere del Senato Accademico.

4. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali. L'ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai settori scientifico- disciplinari.

Art. 7 Norma di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Titolo, si rinvia alle norme applicabili alle Scuole di Specializzazione contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nello Statuto, nonché nella specifica normativa di settore.

CAPO II - AMMISSIONE, ISCRIZIONE E ALTRI EVENTI DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 8 – Ammissione alle Scuole di Specializzazione

1. L'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria riservate avviene in conformità alla vigente normativa nazionale e ai bandi di concorso.

2. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscriverne in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nell'Ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 - Immatricolazione e iscrizione – incompatibilità ed attività compatibili

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla Scuola di Specializzazione presentando la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito entro il termine prescritto, pena la decadenza. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento dell'esame di profitto. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista oppure, ove consentito, presentando il documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.
2. Per tutta la durata della formazione al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
3. Il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma può essere occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
4. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo delle strutture sanitarie in cui si articola la rete formativa della Scuola.
5. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego, il medico in formazione specialistica per poter frequentare la Scuola di Specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.
6. E' vietata l'iscrizione contemporanea in diverse Università italiane o estere o Organismi esteri, ad altri corsi, master di I e II livello, e corsi previsti dal DM 249/2010, al corso di specializzazione in Psicoterapia ex D.M. 509/1998, al corso di diploma per mediatori linguistici ex D.M. 38/2002. In caso di contemporanea iscrizione a più corsi universitari, lo specializzando decade dall'ultima iscrizione.
7. La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è consentita solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione presso la stessa Università in cui frequenta la Scuola di Specializzazione;
 - b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione medesima;
 - c) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.
8. A seguito dell'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione, l'Università di Messina rilascia allo specializzando una tessera magnetica e le credenziali istituzionali. Le credenziali istituzionali devono essere utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'apposito Regolamento.
9. La casella di posta elettronica costituisce il canale privilegiato per la comunicazione tra studente e Università.
10. Le credenziali istituzionali possono essere utilizzate come strumento di identificazione all'interno delle strutture da parte del personale universitario, nonché come strumento di autenticazione ai servizi offerti dall'Ateneo.
11. Lo specializzando è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica.

Art. 10 – Contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D. Lgs n. 368/99 e redatto in conformità allo schema tipo approvato con il DPCM 6 luglio 2007.
2. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
3. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
4. Il contratto è stipulato con l'Università, ove ha sede la Scuola di Specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.
5. Il contratto ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di Specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata.

Art. 11 – Anno di corso e durata

Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative, salvo quanto previsto dai successivi artt. 12 e 17. Nel caso degli specializzandi medici la data di inizio è stabilita dal Ministero.

Art. 12 – Frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria e si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e conformemente ai Protocolli di Intesa tra l'Università di Messina e gli altri Atenei.
2. I tempi e le modalità della frequenza del medico nelle diverse strutture della rete formativa vanno definite annualmente dai Consigli della Scuola.
3. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si deve svolgere sotto il diretto controllo di tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore della Scuola.
4. Ai fini della registrazione delle attività connesse con l'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico, ai sensi del D.l. 13 giugno 2017 n. 402.
5. L'impegno orario dei medici in formazione specialistica è soggetto a rilevazione con le stesse modalità previste per il personale strutturato. In ipotesi in cui il medico non ottemperi allo svolgimento del numero di ore previste, potrà completare l'impegno orario attraverso idonee attività di recupero da definire d'intesa con il tutor e la Direzione della Scuola.

Art. 13 – Formazione all'interno della rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione.
2. Sono parte della rete formativa prioritariamente le "strutture di sede" della Scuola di Specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria.
3. Possono inoltre essere inserite nella rete formativa "strutture collegate" della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l'attività assistenziale

richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia nell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento che non.

4. Possono altresì essere inserite nella rete formativa le c.d. "strutture complementari", cioè quelle strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede a cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti che possono anche non essere accreditate.

5. Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura collegata o complementare nella rete formativa della scuola di specializzazione è approvata, per la parte universitaria, dal Consiglio del Dipartimento cui afferisce la Scuola di Specializzazione, previa delibera favorevole del Consiglio della Scuola stessa. Le convenzioni sono inoltre soggette all'approvazione da parte degli organi accademici dell'Ateneo.

6. Le convenzioni perfezionate di cui al precedente comma 5 sono inserite nell'apposita banca dati del MIUR. L'accreditamento di ciascuna struttura collegata convenzionata è disposto, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

7. Ogni struttura collegata convenzionata entra a far parte della rete formativa della scuola di specializzazione dopo la conclusione della procedura di accreditamento di cui al precedente comma 6, prevista dal D.I. MIUR/Ministero della Salute 13 Giugno 2017 n.402.

8. Per quanto concerne le coperture assicurative si applica l'art. 23 del presente regolamento.

Art. 14 – Formazione fuori rete formativa

1. Gli specializzandi possono svolgere un periodo di attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa italiana o estera accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. I periodi formativi relativamente all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie estere sono da definirsi con specifici accordi o lettere d'intenti.

2. Il Consiglio della Scuola di specializzazione può autorizzare un periodo di formazione fuori rete formativa purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della scuola di specializzazione.

3. L'eventuale autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.

4. Lo specializzando che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve presentare al Consiglio della Scuola di Specializzazione il proprio "Learning Agreement" indicante le attività formative che svolgerà presso la struttura ospitante e il documento attestante la disponibilità da parte di tale struttura ad accoglierlo.

5. Le attività formative presso la struttura ospitante dovranno essere svolte in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.

6. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.

7. Per quanto concerne le coperture assicurative si applica l'art. 23 del presente regolamento.

15 - Trasferimento da altro Ateneo

1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo alla Scuola di Specializzazione della medesima tipologia dell'Università di Messina, deve presentare richiesta di "nulla osta" almeno un mese prima dell'inizio delle attività didattiche.
2. La richiesta di "nulla osta" al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata autocertificazione delle attività formative svolte nella Scuola di Specializzazione di provenienza.
3. L'università di Messina potrà rilasciare il "nulla osta" alle seguenti condizioni:
 - il rispetto del limite massimo dei posti disponibili;
 - il riconoscimento delle attività formative svolte e la verifica della possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione.
4. L'Università di Messina comunica allo studente l'esito della richiesta. In caso di concessione del "nulla osta", l'interessato provvede personalmente allo svolgimento delle pratiche di trasferimento di competenza dell'Ateneo di provenienza. Ricevuto il "foglio di congedo" dell'Ateneo di provenienza, l'Università di Messina comunica all'interessato le modalità e il termine entro il quale iscriversi.
5. Il trasferimento è ammissibile solo per anni successivi al primo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

16 – Trasferimento ad altro Ateneo

1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione dell'Università di Messina a un'altra Università deve presentare richiesta almeno un mese prima dell'inizio delle attività didattiche, allegando il "nulla osta" al trasferimento dell'Ateneo prescelto.
2. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione. L'Università di Messina provvede a trasmettere il "foglio di congedo" all'Università presso cui lo specializzando chiede il trasferimento.
3. Il trasferimento è ammissibile solo per anni successivi al primo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno. Il trasferimento è consentito solo in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Art. 17 – Sospensione della carriera

1. Ai sensi dell'articolo 40 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999, la formazione degli specializzandi medici è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. Durante i periodi di sospensione della formazione come sopra definita, allo specializzando medico compete esclusivamente la "parte fissa" del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.
3. In caso di assenza inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, per motivi di salute o per motivi connessi all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e della maternità, la carriera dello specializzando medico non viene sospesa.
4. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, autorizzate – di norma preventivamente – dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico per gli specializzandi medici. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.
5. Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nella fattispecie del precedente comma 4. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in

cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale.

6. Le prolungate assenze ingiustificate comportano per gli specializzandi medici la risoluzione del contratto di formazione specialistica. Si considera prolungata l'assenza ingiustificata non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.

7. La durata della formazione specialistica non può essere ridotta. Pertanto, il periodo di sospensione della formazione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata.

8. Il periodo di sospensione si recupera, di norma, al termine della durata legale della specializzazione, con conseguente differimento dell'esame di diploma.

9. Le assenze che non sospendono la formazione possono comportare il recupero dell'attività formativa non svolta, con i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 18 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando che intenda rinunciare agli studi deve essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione e dovrà formalizzare la rinuncia per iscritto.

2. Lo specializzando che presenta domanda di rinuncia con decorrenza oltre il termine del rinnovo dell'iscrizione è tenuto comunque a iscriversi all'anno accademico.

Art. 19 – Esame di profitto

1. Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare una verifica (esame di profitto) per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.

2. Prima dell'esame, la commissione verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale. Qualora tra le attività illustrate nel libretto e quelle programmate risultino carenze formative tali da avere pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell'anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando stesso all'esame di profitto annuale.

3. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica. L'esame di profitto deve svolgersi non prima di quindici giorni dalla conclusione dell'anno di corso. Il calendario è fissato annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

4. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.

5. L'esame è unico ed è inteso a verificare globalmente la preparazione acquisita dallo specializzando negli insegnamenti teorici seguiti e nelle attività pratiche (professionalizzanti) svolte nell'anno di corso.

6. Con il superamento dell'esame, lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività.

7. La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola di Specializzazione nonché la risoluzione del contratto di formazione. Non è consentita la ripetizione dell'anno di corso.

8. Fanno parte della commissione tutti i docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso. La commissione è presieduta dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato.

9. L'esame è valido se svolto alla presenza di almeno tre membri della commissione, uno dei quali deve essere il Direttore della Scuola di Specializzazione o il suo delegato.

10. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulle "verifiche del profitto" contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, con particolare riguardo a quelle in materia di modalità di svolgimento e di verbalizzazione degli esami (artt. 22 e 22 bis Regolamento Didattico di Ateneo).

Art. 20 – Esame di diploma

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'ultimo anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione stabilisce e rende pubblica la data dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione, comunicandola tempestivamente alla segreteria amministrativa.

2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può stabilire un appello straordinario riservato agli specializzandi che concludono il corso dopo avere recuperato un periodo di sospensione, dandone comunicazione nei termini di cui al precedente comma 1.

3. L'esame per conseguire il titolo deve tenersi non oltre venti giorni dalla data di svolgimento dell'ultimo esame di profitto dell'anno finale e comunque dopo la conclusione legale del corso.

4. L'esame di diploma si svolge presso l'Ateneo che è sede amministrativa della Scuola di Specializzazione.

5. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, per le attività diverse dalla prova finale.

6. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto annuali, nonché dei giudizi dei docenti e dei tutor.

7. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico-disciplinari tra quelli previsti dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa scuola e sotto la guida di un relatore.

8. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

9. La commissione per l'esame di diploma è designata dal Direttore della Scuola di riferimento, su proposta del Consiglio della Scuola. Essa viene nominata con decreto Rettorale.

10. La commissione è composta da almeno cinque docenti della scuola di specializzazione, di cui almeno tre professori o ricercatori universitari, ed è presieduta dal Direttore della Scuola Stessa o da un suo delegato.

11. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata con un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica o professionale. Il relatore deve essere docente/tutor della scuola di specializzazione. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in cinquantesimali.

12. L'esame di specializzazione è superato se la votazione finale non è inferiore a 30/50. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale.

Art. 21 – Certificazioni e titoli

1. Lo specializzando, in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione, ovvero con le singole rate, ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del

titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement, quest'ultimo quale relazione informativa allegata al titolo di studio.

2. In seguito al superamento della prova finale, l'Università di Messina rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore e dal Direttore Generale.

3. Nei casi di percorsi didattici integrati con altre Università, italiane o straniere, che prevedano il rilascio del titolo in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

Art. 22 – Tasse e contributi

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo.

3. Lo specializzando non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le singole rate - non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement, quest'ultimo quale relazione informativa allegata al titolo di studio.

Art. 23 - Assicurazione

1. Agli specializzandi medici si applicano le norme dell'articolo 41 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999. Pertanto, l'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

3. Sia per le strutture extra rete formative italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest'ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero preso cui la struttura insiste.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto con accordi, convenzioni e protocolli.

Allegati:

- 1) Ordinamento didattico di cui all'All. 2 del D.I. n.402/2017
- 2) Piano di studio